

**PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI
A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI**

Legge 22 febbraio 2001 n. 36

COMUNE DI GIULIANOVA



**VARIANTE AL PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER
LOCALIZZAZIONE DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE ED
EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E RELATIVO REGOLAMENTO
COMUNALE**

REGOLAMENTO

Professionisti incaricati:

Dott. Prof. Enrico Gabriele Piersanti
Dott. Ing. Nicola Aretusi

I. GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento è diretto ad assicurare:

1. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, di stazioni radio base:
 - a) per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS e successive evoluzioni tecnologiche, per reti di diffusione;
 - b) per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile;
 - c) per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate;
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per l'emittenza radio e televisiva.

L'obiettivo è quello di garantire, nell'ambito delle specifiche competenze:

- il rispetto dei limiti di esposizione,
- il rispetto del valore di attenzione,
- il conseguimento degli obiettivi di qualità,

così come definiti dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: legge 22 febbraio 2001 n. 36 e relativi decreti attuativi.

Art. 2 - Titolo realizzativo

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica relativi agli impianti di cui all'art.1 del presente regolamento, sono soggetti ad Autorizzazione, a DIA, SCIA o ad altro adempimento secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente¹.
2. Restano fermi gli adempimenti di carattere edilizio ed urbanistico per gli interventi che esulano da quelli sopra riportati.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. **ANTENNA:** dispositivo atto ad irradiare o a captare energia elettromagnetica;
2. **ESPOSIZIONE:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto di origine artificiale;
3. **ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI:** è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
4. **ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE:** è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

¹ Rif. art. 87 ed art. 87-bis D. Lgs. 01/08/2003 n. 259;
art. 9 ed art. 11 L. Regione Abruzzo n. 45 del 13/12/2004.

5. **GESTORE:** ditta, individuale e societaria, concessionaria del servizio di telefonia cellulare ovvero licenziataria del servizio di telefonia mobile (ex art. 103 legge 23.12.2000 n. 388);
6. **IMPIANTO PER TELEFONIA MOBILE o MICROSTAZIONE o POSTAZIONE** è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile costituito da traliccio o apposita struttura, ovvero da struttura esistente (edificio, palo, traliccio, impianto, ecc.) e da microantenne, ovvero da impianto mobile provvisorio, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.
7. **LIMITE DI ESPOSIZIONE:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) L. 22/02/2001 n. 36;
8. **OBIETTIVI DI QUALITÀ** sono:
 - a) *i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;*
 - b) *i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) L. 22/02/2001 n. 36, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;*
9. **POSTAZIONE:** Sito di localizzazione di una o più antenne o sistema;
10. **VALORE DI ATTENZIONE:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) L. 22/02/2001 n. 36. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 4 - Tipo di istanza

1. Con riferimento all'art. 87 comma 3 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, nel caso di installazione di apparati con potenza superiore a 20 Watt è richiesta una procedura autorizzativa, nel caso di apparati con potenza inferiore o uguale a 20 Watt è richiesta la DIA/SCIA.
2. Con riferimento all'art. 87bis del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, comma 3 bis compreso, è sufficiente la DIA.
3. La trasmissione della documentazione ad altri ENTI² per l'acquisizione di pareri di competenza, è a carico di chi presenta la domanda l'istanza di AUTORIZZAZIONE, la DIA, SCIA o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione del presente regolamento o di nuove disposizioni normative.

² Rif. D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, Art. 87 c. 4,

II. STAZIONI RADIO BASE FISSE

Art. 5 - Pianificazione comunale

1. Il Comune nel P.R.G.³ o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi.
2. Il Comune predispose apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi.
3. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l'individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.

Art. 6 - Programma annuale delle installazioni

1. Il *programma annuale delle installazioni* è riferito sia alle installazioni con potenza fino a 20 W che ad installazioni con potenza superiore a 20 W.
2. Nel programma annuale, per la scelta dei siti d'installazione, dovranno essere prese in esame soluzioni che prevedano la condivisione con altri operatori delle infrastrutture esistenti o da realizzare.
3. I nuovi siti dovranno essere individuati tra quelli indicati nel PRG.
4. In considerazione di oggettive necessità di insediamento legate alla topografia del territorio, modalità di accesso ed altro, l'installazione potrà essere effettuata in un intorno del sito di pianificazione, di norma su sito pubblico, e comunque di concerto con l'Amministrazione Comunale.
5. Date le caratteristiche delle installazioni come opere⁴ di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, sono ammesse richieste di autorizzazione, DIA/SCIA o comunicazioni per singole installazioni anche al di fuori del *programma annuale delle installazioni fisse*, presentando specifica motivazione. L'installazione andrà effettuata di norma su sito pubblico e comunque di concerto con l'Amministrazione Comunale.
6. Interventi operativi:
 - a) presentazione contestuale del *programma annuale delle installazioni* e richiesta di autorizzazione relativa a singole postazioni previste nel programma stesso;
 - b) presentazione del *programma annuale delle installazioni* cui far seguire la richiesta di autorizzazione relativa ad ogni singola postazione prevista nel programma annuale delle installazioni;
 - c) richiesta del rilascio di autorizzazioni di singole postazioni non previste *programma annuale delle installazioni*.
7. La richiesta di autorizzazione si intende sostituita dalla DIA, SCIA o altra comunicazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

³ Riferimento art. 11 comma 1 L.R. 13/12/2005 n. 45 nel testo vigente

⁴ Rif. art. 86 c. 3 ed art. 90 c.1 D. Lgs. 259/2003

Art. 7 - Coordinamento delle richieste di autorizzazione

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile il termine per la presentazione del *programma annuale delle installazioni fisse* da realizzare, è fissato al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Programma annuale delle installazioni: documentazione

1. Il programma annuale delle installazioni delle microstazioni per la telefonia cellulare dovrà essere presentato alla IV Area - Settore Ambiente ed Igiene Urbana.
2. Il programma annuale delle installazioni dovrà riportare:
 - gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
 - gli estremi del responsabile della richiesta;
 - la tecnologia di riferimento e sua potenzialità;
 - pianificazione di copertura;
 - situazione attuale;
 - piano di sviluppo;
 - siti di pianificazione evidenziando eventualmente la condivisione di postazioni preesistenti;
 - indicare, possibilmente, esigenze specifiche non pianificate;
 - indicare, possibilmente, la potenza massima ipotizzata per singola postazione;
 - metodologia seguita per garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22/02/2001 n. 36.
3. Nel programma andrà inoltre indicato il soggetto referente con indirizzo, numero di telefono, numero di fax e casella di posta certificata.
4. Il Settore Ambiente ed Igiene Urbana, a norma dell'art.11, comma 2, della L.R. n. 45 del 13/12/2004 nel testo vigente, procede alla pubblicazione del Programma annuale delle installazioni, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni.
5. Il Settore Ambiente ed Igiene Urbana, acquisite eventuali osservazioni, trasmette il Programma annuale delle installazioni e le eventuali osservazioni pervenute, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia).

Art. 9 – Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA contestualmente alla presentazione del Programma annuale delle installazioni

1. La richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA⁵ può essere effettuata contestualmente alla presentazione del Programma annuale delle installazioni.
2. La richiesta di autorizzazione all'installazione dovrà essere riferita ad ogni singola postazione presente nel programma annuale delle installazioni ed andrà presentata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia).
3. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato A.

⁵ Riferimento art. 4 del regolamento.

4. L'invio della DIA, SCIA o altra comunicazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato B.

Art. 10 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA relativa a singole installazioni previste nel Programma annuale delle installazioni.

1. La richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA può essere effettuata anche successivamente alla presentazione del Programma annuale delle installazioni.
2. La richiesta di autorizzazione all'installazione dovrà essere riferita ad ogni singola postazione ed andrà presentata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia).
3. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato A.
4. L'invio della DIA, SCIA o altra comunicazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato B.

Art. 11 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA relativa a singole installazioni non previste nel programma annuale delle installazioni

1. Per l'installazione di singole postazioni non previste nel Programma annuale delle installazioni, la richiesta di autorizzazione può riguardare un sito individuato nell'ambito del PRG.
2. In considerazione di oggettive necessità di insediamento legate alla topografia del territorio, modalità di accesso ed altro, l'installazione potrà essere effettuata in un intorno del sito di pianificazione, di norma su sito pubblico, e comunque di concerto con l'Amministrazione Comunale.
3. La richiesta di autorizzazione all'installazione andrà presentata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia).
4. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato A.
5. L'invio della DIA, SCIA o altra comunicazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato B.
6. Qualora il Gestore intenda installare una singola postazione non prevista nel Programma annuale delle installazioni ed in postazione diversa da quelle individuate nel PRG oltre a quanto stabilito nei punti 4 e 5 sopra riportati :
 - dovrà individuare il sito, di norma su area di proprietà pubblica, e comunque di concerto con l'Amministrazione Comunale;
 - dovrà relazionare sul rispetto dell'impostazione generale del P.R.G., delle relative norme d'attuazione e dei vari vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici ed archeologici;
 - dovrà garantire il rispetto dei siti sensibili ed il conseguimento degli obiettivi di qualità.

III. STAZIONI RADIO BASE MOBILI

Art. 12 - Comunicazione di installazione degli impianti mobili di telefonia mobile

1. La comunicazione di installazione degli impianti mobili di telefonia mobile dovrà essere effettuata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), corredata dal parere favorevole dell'ARTA e dell'ASL⁶.
2. L'istanza dovrà essere presentata con le modalità di riportate nell'allegato B.
3. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere una diversa collocazione.
4. La collocazione dell'impianto non potrà avvenire prima di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione dell'installazione⁶.
5. Il Comune ed il Gestore dell'impianto, possono concordare deroghe sul termine dei quarantacinque giorni⁷.

IV. RETI RADIOFREQUENZA, RETI A LARGA BANDA PUNTO-MULTIPUNTO

Art. 13 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A. relativa ad singole installazioni di reti a radiofrequenza, reti a larga banda punto-multipunto

1. La richiesta dell'autorizzazione all'installazione può riguardare un sito individuato nell'ambito del PRG.
2. In considerazione di oggettive necessità di insediamento legate alla topografia del territorio, modalità di accesso ed altro, l'installazione potrà essere effettuata in un intorno del sito di pianificazione, di norma su sito pubblico, e comunque di concerto con l'Amministrazione Comunale. Il sito dovrà rispondere, in ogni caso, all'impostazione generale del P.R.G. ed alle relative norme d'attuazione, rispettare i vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici ed archeologici e garantire il rispetto dei siti sensibili ed il conseguimento degli obiettivi di qualità.
3. La richiesta di autorizzazione all'installazione dovrà essere riferita ad ogni singola postazione ed andrà presentata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia).
4. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato A.
5. La richiesta di autorizzazione si intende sostituita dalla DIA, SCIA od altra comunicazione nei casi previsti dalla normativa vigente ed andrà presentata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia). L'istanza dovrà essere presentata con le modalità di riportate nell'allegato B.

⁶ Rif. art. 15 c.1 L.R. 13/12/2004 n. 45 nel testo vigente.

⁷ La deroga trova giustificazione nelle finalità d'impiego dell'impianto mobile, e nella evoluzione della normativa in materia.

V. IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 14 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione di impianti radio e televisivo

1. Per la richiesta dell'autorizzazione all'installazione relativa ad un impianto radio e televisivo il Gestore dovrà individuare il sito, di norma su area pubblica, e comunque di concerto con l'Amministrazione Comunale.
2. Il sito dovrà rispondere, in ogni caso, all'impostazione generale del P.R.G. ed alle relative norme d'attuazione, rispettare i vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici ed archeologici e garantire il rispetto dei siti sensibili ed il conseguimento degli obiettivi di qualità.
3. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere conforme a quanto riportato nell'allegato A.
4. La richiesta di autorizzazione si intende sostituita dalla DIA, SCIA o altra comunicazioni nei casi previsti dalla normativa vigente ed andrà presentata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia). L'istanza dovrà essere presentata con le modalità di riportate nell'allegato B.

VI. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Art. 15 - Presentazione delle domane, della DIA/SCIA , invio di comunicazioni: Responsabile del procedimento.

1. Il Programma annuale delle installazioni, le richieste di autorizzazioni, l'invio di DIA/SCIA ed altre comunicazioni andranno effettuate, oltre che in forma cartacea, anche in modalità telematica.
2. Al momento della presentazione del Programma annuale delle installazioni, di richieste di autorizzazioni, di invio di DIA/SCIA ed altre comunicazioni, l'ufficio abilitato a riceverli indica all'interessato il nominativo del Responsabile del procedimento.

Art. 16 - Inoltro della documentazione all'ARTA ed alla ASL

1. Contestualmente alla presentazione in Comune, copia del programma annuale delle installazioni dovrà essere trasmessa all'ARTA ed alla ASL per il rilascio del parere di competenza⁸.
2. Copia delle richieste di autorizzazione ovvero delle denunce di attività, delle DIA/SCIA e di altre comunicazioni relative alle installazioni in oggetto, dovranno essere trasmesse contestualmente all'ARTA, per quanto di competenza, per la verifica della compatibilità⁹ del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti attuativi.
3. In caso di impianti mobili per telefonia mobile o di impianti non compresi nel programma annuale delle installazioni, le copie delle istanze di cui al comma 2 andranno inviate contestualmente anche alla ASL¹⁰.
4. Detti organismi si pronunciano entro 30 giorni dalla comunicazione della copia dell'istanza.¹¹

⁸ Riferimento art. 11 L.R. 13/12/2004 n. 45 nel testo vigente

⁹ Riferimento art. 87 c. 1 D. Lgs. 01/08/2003 n. 259.

¹⁰ Art. 15 c. 1 L.R. 13/12/2004 n. 45 nel testo vigente

¹¹ Riferimento art. 87 c. 4 D. Lgs. 01/08/2003 n. 259

Art. 17 - Richiesta di documentazione

1. Il Responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle varie istanze, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Copia della documentazione integrativa andrà trasmessa all'ARTA e, per quanto di competenza, alla ASL.
2. La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla richiesta. In caso contrario verrà inoltrato un sollecito e trascorsi inutilmente altri 45 giorni la richiesta si riterrà annullata con comunicazione all'interessato.
3. I termini di scadenza iniziano nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Art. 18 - Pubblicazione

1. Il Responsabile del procedimento, acquisiti i pareri dell'ARTA, e, per quanto di competenza, della ASL, e l'eventuale documentazione integrativa, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del programma annuale delle installazioni e/o dell'istanza di autorizzazione o della DIA/SCIA attraverso avviso sull'albo pretorio del Comune con indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione degli impianti¹².
2. Il termine per la presentazione delle osservazioni è pari a 30 (trenta) giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 19 - Analisi delle osservazioni

1. Il Responsabile del procedimento può chiedere alle Aziende interessate, all'ARTA, alla ASL e comunque a soggetti pubblici e privati interessati, analisi e controdeduzioni sulle osservazioni presentate.
2. È in ogni caso motivo di osservazione e di richiesta di deduzioni la mancata analisi del campo nelle modalità previste dal presente regolamento, dal momento che da un lato si andrebbe a limitare la possibilità di garanzia del servizio e dall'altro si rischierebbe di superare i limiti di esposizione.
3. Le controdeduzioni dovranno pervenire al Comune entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Nel ricorrere le condizioni di cui all'art. 87 c. 6 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, verranno attivate le relative procedure¹³.

Art. 20 - Programma annuale delle installazioni - presa d'atto

1. Entro 90 giorni dalla presentazione del Programma annuale delle installazioni il Responsabile dello sportello abilitato al ricevimento del programma dalla normativa vigente, prende atto della documentazione pervenuta e la trasmette al SUE (Sportello Unico per l'edilizia).

¹² Riferimento art. 11 C. 2 L.R. 13/12/2004 n. 45 nel testo vigente

¹³ Riferimento art. 87 c. 6 D. Lgs. 01/08/2003 n. 259. *Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissidente.*

Art. 21 - Autorizzazione all'installazione di installazioni di impianti fissi di telefonia mobile

1. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile il Responsabile del procedimento emana il provvedimento di autorizzazione o di non autorizzazione.
2. L'autorizzazione contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 45 del 13/12/2004 nel testo vigente.¹⁴
3. A norma dell'art. 25 c. 2 della L.R. n. 45 del 13/12/2004 nel testo vigente, le autorizzazioni sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
4. Le istanze di autorizzazione si intendono in ogni caso accolte qualora entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non sia stata comunicato un provvedimento di diniego, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.

Art. 22 - Autorizzazione all'installazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Acquisiti i pareri dell'ARTA e dell'ASL, le osservazioni ed i relativi documenti di analisi di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento, ed in ogni caso non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del procedimento richiede il parere del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza televisiva a norma del comma 3 dell'art 9 della L.R. 13 dicembre 2004 n. 45.
2. L'autorizzazione potrà essere data su parere favorevole di detto Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza televisiva.
3. A norma dell'art. 25 c. 2 della L.R. n. 45 del 13/12/2004 nel testo vigente, le autorizzazioni sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
4. Le istanze di autorizzazione si intendono in ogni caso accolte qualora entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non sia stata comunicato un provvedimento di diniego, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.

Art. 23 - Accoglimento delle DIA/SCIA

1. A norma dell'art. 87, comma 9, del D. Lgs. 259/2003 le denunce di attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa dia/scia, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
2. Per gli impianti mobili di telefonia mobile detto termine è ridotto a 45 giorni.
3. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS¹⁵, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, a norma dell'art. 87bis del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, è sufficiente la denuncia di inizio attività. Per dette installazioni, qualora entro trenta giorni¹⁶ dalla presentazione del progetto e relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte del Comune o un parere negativo da parte dell'ARTA, la Denuncia di Inizio di Attività è priva di effetti.

¹⁴ Riferimento art. 11 comma 4 L.R. n. 45 del 13/12/2004 nel testo vigente

¹⁵ Riferimento all'art. 87bis del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259,

¹⁶ Il termine del silenzio assenso è ridotto a trenta giorni.

Art. 24 - Agibilità dell'impianto assentito - attivazione e messa in esercizio della microstazione.

1. Le opere debbono essere realizzate¹⁷, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo emesso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
2. Il titolare della postazione comunica al Comune ed all'ARTA l'entrata in esercizio della stessa entro dieci giorni e dichiara la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato, nonché l'osservanza di eventuali prescrizioni previste nel titolo autorizzatorio.
3. Resta ferma la facoltà del Comune di eseguire appositi sopralluoghi di verifica della postazione e di controllo sulle emissioni dell'impianto, anche senza preavviso al Gestore.

VII. CONTROLLI E VERIFICA DI SICUREZZA

Art. 25 - Controllo sugli impianti, tutela

1. Fatti salvi i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art.54 T.U. 18.09.2000 n. 267, l'Amministrazione Comunale, successivamente all'attivazione e messa in servizio della microstazione, si riserva di verificare, attraverso l'ARTA, l'effettiva rispondenza delle emissioni alle norme in materia con oneri previsti per legge.

Art. 26 - Mappa delle postazioni

1. I gestori delle installazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente regolamento, forniscono all'Amministrazione Comunale la mappa completa delle postazioni di competenza.
2. Detta comunicazione andrà opportunamente corredata della documentazione di cui all'allegato B qualora non sia stata già trasmessa.
3. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere documentazione inerente le postazioni in atto alla data di approvazione del presente regolamento, a qualsiasi titolo non disponibile presso l'Amministrazione Comunale.
4. Per dette installazioni l'Amministrazione Comunale può richiedere all'ARTA la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione o di DIA/SCIA.
5. Entro 6 mesi dalla data in vigore del presente regolamento dovranno essere installate su tutte le postazioni in atto le targhe alfanumeriche identificative delle postazioni stesse, targhe che saranno fornite dal Comune.

Art. 27 - Verifica e sicurezza delle strutture

1. Nei casi previsti dal D.M. del 14 gennaio 2008, dovrà essere trasmessa alla Amministrazione Comunale copia dell'attestazione di deposito delle opere strutturali da inoltrarsi prima dell'inizio lavori.
2. Nei casi previsti dal D.M. del 14 gennaio 2008 (capitolo 8, paragrafo 3) dovrà essere inoltrata apposita relazione con indicazione della valutazione della sicurezza.

¹⁷ Riferimento art. 87 c. 10 D. Lgs. 01/08/2003 n. 259.

VIII. NORME DI GARANZIA

Art. 28 - Verifica, adeguamento e risanamento degli impianti esistenti

1. I Gestori di impianti esistenti ed operanti alla data di approvazione del presente Regolamento devono adeguare gli impianti medesimi alle previsioni e prescrizioni della normativa nazionale e regionale, nel rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M. 10.09.1998 n. 381, con riferimento all'art. 13 della L.R. n. 45 del 13/12/2004.

Art. 29 - Localizzazione degli impianti e divieti di installazione

1. Ai fini della individuazione e localizzazione dei siti destinati all'installazione degli impianti, i Gestori potranno indicare esclusivamente gli immobili di proprietà comunale e di altri enti pubblici, ad esclusione dei siti sensibili (ospedali, case di cura, case di riposo, edifici scolastici, asili nido, istituti, convitti e comunque i siti di proprietà pubblica nei quali vi sia permanenza giornaliera continuativa di soggetti in età pediatrica - 0 / 14 anni - per più di 4 ore), nonché postazioni esistenti.
2. Dal perimetro esterno degli immobili di proprietà pubblica su cui è vietata l'installazione dell'impianto, come sopra specificati, e fino al centro elettrico della microstazione, dovrà essere mantenuta una distanza minima atta a garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

Art. 30 - Disattivazione delle installazioni

1. I gestori delle postazioni in atto e quanti richiedono nuove autorizzazioni, modifica delle precedenti o presentino DIA /SCIA, dovranno presentare una dichiarazione sulle modalità di ripristino dell'area, anche con riferimento a quanto previsto in clausole dello specifico contratto.
2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere spiegazioni, precisazioni ed opportune integrazioni in merito.

Art. 31 – Trasferimenti di titolarità

In caso di trasferimento di titolarità a qualsiasi titolo, il soggetto subentrante dovrà presentare specifica comunicazione al Comune ed all'ARTA indicando:

- la postazione interessata;
- estremi del provvedimento autorizzativo o DIA/SCIA;
- targa alfanumerica di identificazione;
- gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
- gli estremi del responsabile della richiesta;
- soggetto referente con indirizzo, numero di telefono, numero di fax e casella di posta certificata.

Art 32 – Installazioni di più ditte/gestori sullo stessa postazione

Per ciascuna ditta/gestore è richiesta la presentazione di autonoma specifica richiesta di autorizzazione o DIA, secondo quanto previsto nel presente regolamento per le varie tipologie d'installazione.

IX. SANZIONI

Art. 33 - Sanzioni

In caso di violazione delle norme di riferimento del presente regolamento si applicano le sanzioni previste nelle stesse.

VARIANTE AL PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LOCALIZZAZIONE DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE ED EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO

Allegato A

Elaborati tecnici da allegare alle domande di autorizzazione per l'installazione di impianti stazioni radio televisive e di telefonia mobile

Riferimento: Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
Allegato n. 13 (artt. 87 e 88) - modello A

L'istanza dovrà conforme al modello che segue completo delle seguenti indicazioni:

- l'oggetto della richiesta;
- gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
- gli estremi del responsabile della richiesta;
- soggetto referente con indirizzo, numero di telefono, numero di fax e casella di posta certificata.

Istanza di autorizzazione

Il sottoscritto
nato a il
residente a via n.
nella sua qualità di..... della Società
con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
 - edifici posti in vicinanza del sito;
 - conformazione e morfologia del terreno circostante;
 - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a

disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

VARIANTE AL PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LOCALIZZAZIONE DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE ED EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO

Allegato B

Modello per DIA/SCIA/comunicazione

Riferimento: Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
Allegato n. 13 (artt. 87 e 88) - modello B

L'istanza dovrà conforme al modello che segue completo delle seguenti indicazioni:

- l'oggetto della richiesta;
- gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
- gli estremi del responsabile della richiesta;
- soggetto referente con indirizzo, numero di telefono, numero di fax e casella di posta certificata.

Denuncia di inizio attività

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt)

Il sottoscritto
nato a Il
residente avia n. ...
nella sua qualità di..... della Società
con sede invia n. ...

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

VARIANTE AL PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LOCALIZZAZIONE DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE ED EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE

E - REGOLAMENTO

Sommario

I. GENERALITÀ	2
Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Titolo realizzativo	2
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Tipo di istanza.....	3
II. STAZIONI RADIO BASE FISSE	4
Art. 5 - Pianificazione comunale.....	4
Art. 6 - Programma annuale delle installazioni	4
Art. 7 - Coordinamento delle richieste di autorizzazione	5
Art. 8 - Programma annuale delle installazioni: documentazione.....	5
Art. 9 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA contestualmente alla presentazione del Programma annuale delle installazioni	5
Art. 10 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA relativa a singole installazioni previste nel Programma annuale delle installazioni.	6
Art. 11 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A., SCIA relativa a singole installazioni non previste nel programma annuale delle installazioni	6
III. STAZIONI RADIO BASE MOBILI	7
Art. 12 - Comunicazione di installazione degli impianti mobili di telefonia mobile.....	7
IV. RETI A RADIOFREQUENZA, RETI A LARGA BANDA PUNTO-MULTIPUNTO	7
Art. 13 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione o invio della D.I.A. relativa ad singole installazioni di reti a radiofrequenza, reti a larga banda punto-multipunto.....	7

V. IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA.....	8
Art. 14 - Richiesta dell'autorizzazione all'installazione di impianti radio e televisivo.....	8
VI. PROCEDURA AUTORIZZATIVA.....	8
Art. 15 - Presentazione delle domane, della DIA/SCIA , invio di comunicazioni; Responsabile del procedimento.	8
Art. 16 - Inoltro della documentazione all'ARTA ed alla ASL.....	8
Art. 17 - Richiesta di documentazione.....	9
Art. 18 - Pubblicazione.....	9
Art. 19 - Analisi delle osservazioni.....	9
Art. 20 - Programma annuale delle installazioni - presa d'atto.....	9
Art. 21 - Autorizzazione all'installazione di installazioni di impianti fissi di telefonia mobile.....	10
Art. 22 - Autorizzazione all'installazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva.....	10
Art. 23 - Accoglimento delle DIA/SCIA.....	10
Art. 24 - Agibilità dell'impianto assentito - attivazione e messa in esercizio della microstazione.....	11
VII. CONTROLLI E VERIFICA DI SICUREZZA.....	11
Art. 25 - Controllo sugli impianti, tutela.....	11
Art. 26 - Mappa delle postazioni.....	11
Art. 27 - Verifica e sicurezza delle strutture.....	11
VIII. NORME DI GARANZIA.....	12
Art. 28 - Verifica, adeguamento e risanamento degli impianti esistenti.....	12
Art. 29 - Localizzazione degli impianti e divieti di installazione.....	12
Art. 30 Disattivazione delle installazioni.....	12
Art. 31 – Trasferimenti di titolarità.....	12
Art 32 – Installazioni di più ditte/gestori sullo stessa postazione.....	12
IX. SANZIONI.....	13
Art. 33 - Sanzioni.....	13